



COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 336

della Giunta comunale

OGGETTO: PNRR – affidamento incarico attività tecnica relativa al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) e Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 di data 23.06.2022 (CAM edilizia 2022)

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **dodici** del mese di **dicembre**, alle ore 16.00, nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Depaoli Daniele - Sindaco
2. Brunet Antonella - Assessore
3. Secco Paolo - Assessore
4. Turra Martino - Assessore
5. Zanetel Mariangela - Assessore
6. Zortea Giacobbe - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Zurlo dott.ssa Sonia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Depaoli Daniele, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: PNRR – affidamento incarico attività tecnica relativa al principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH) e Criteri Ambientali Minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 (CAM edilizia).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale ha presentato istanza di finanziamento a valere sulle specifiche misure e missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente ai seguenti interventi:

- M4C1I1.1 - Realizzazione nuovo Asilo nido sovracomunale
- M5C2 I1.1 (sub 1.1.2) e I1.2 - Ristrutturazione edificio p.ed. 949/1 – C.C. Transacqua

- nel contempo, con deliberazione giuntale n. 139 di data 23.05.2022, la Giunta comunale ha autorizzato la società Malghe e Pascoli di Tonadico, concessionaria di Malga Pala di proprietà comunale, a presentare apposita istanza a valere sul PNRR missione M1C3I2.2 per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle strutture di Malga Pala, impegnandosi, con le successive deliberazioni n. 216 di data 4.08.2022 e n. 284 di data di 24.10.2022, a fornire la progettazione esecutiva dell'intervento e ad assicurare la copertura della spesa non finanziata dal PNRR;

- ad oggi, per tutti gli interventi sono stati sottoscritti gli accordi di concessione del finanziamento ed assegnati gli incarichi relativi alla progettazione esecutiva.

Ricordato che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (Decisione notificata al Governo nazionale con nota del Segretariato del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021). Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, attribuisce alle Autorità centrali Ministeriali la titolarità delle singole Missioni, Componenti e Investimenti/Riforme in cui il Piano si concretizza, mentre riserva agli Enti locali l'onere dell'esecuzione delle singole azioni progettuali attuative, in ragione delle specifiche necessità e fabbisogni di intervento;

- il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dal PNRR debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH) e che tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852);

- il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell’ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi /Green Deal europeo, con la necessità di effettuare, per le misure previste, una valutazione della rispondenza al principio del DNSH;

- in termini di Criteri Ambientali Minimi (CAM), l’articolo 12 bis della legge provinciale n. 2 del 2016 ha ad oggetto “Disposizioni con finalità di tutela ambientale in materia di contratti pubblici”. Detta norma abilita la Giunta provinciale a prevedere l’applicazione progressiva o differita delle disposizioni recate dall’articolo 34 del d.l.vo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) riguardante i cosiddetti CAM.

In esecuzione alla medesima, la Giunta provinciale con deliberazione della n. 141 del 2017 ha dato attuazione alla norma stabilendo in sintesi:

1. il differimento al 31 dicembre 2019 dell’applicazione del DM 11 ottobre 2017 in materia di CAM nella progettazione di opere pubbliche;

2. l'applicazione di alcune regole tecniche dei CAM per il risparmio energetico specificando l'esclusione delle manutenzioni;
3. è stata raccomandata l'applicazione delle specifiche tecniche dei componenti edilizi previste dai CAM;
4. è stata confermata l'applicazione dei contenuti della deliberazione n. 27 del 2017 per quanto riguarda la ristorazione collettiva fino al 31 dicembre 2019.

Con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2076 di data 20.10.2019, i termini sono stati prorogati al 31.12.2022.

Infine, il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 avente ad oggetto "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ha sostituito ed abrogato il DM 11.10.2017.

Considerato che la verifica e la predisposizione della documentazione necessaria per la Valutazione del Principio di non arrecare danno significativo (Do No Significant Harm – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2088, noto come "Regolamento tassonomia" nonché l'applicazione del Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" ha sostituito ed abrogato il DM 11.10.2017 richiedono un'elevata specializzazione tecnica e conoscenza nelle singole materie;

dato atto che le disposizioni vigenti prevedono il ricorso a professionalità interne per l'espletamento degli incarichi professionali e solo quale ipotesi subordinata la possibilità di ricorrere a professionalità esterne; verificata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno per l'attività tecnica di cui trattasi, sia perché lo stesso non dispone della preparazione tecnica necessaria, sia perché già assorbito dall'assolvimento di altri compiti;

constatato che le figure ritenute idonee, anche solo per alcune fasi previste dall'incarico, non sono sostituibili senza che ne derivi pregiudizio per l'organizzazione dell'ente e che, pertanto, per l'Amministrazione risulta conveniente da un punto di vista tecnico, economico e temporale rivolgersi ad un professionista esterno come previsto dal terzo comma dell'art. 20 della L.P. 26/93 e ss.mm. ed ii.;

evidenziato pertanto che non c'è figura professionale idonea all'interno dell'organico degli uffici tecnici comunali e che quindi è necessario esternalizzare le prestazioni altamente specialistiche, ad un tecnico qualificato e in possesso di specifici requisiti professionali che non risultano in dotazione all'Amministrazione Comunale;

richiamato l'art. 3 comma 01 della L.P. 23 marzo 2020, n. 2 che testualmente recita: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020";

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni) che all'art. 1 comma 2 lettera a) che testualmente recita: "Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro";

alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di esecuzione dell'attività tecnica e predisposizione della documentazione inerente l'applicazione del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH e dei Criteri Ambientali minimi secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 a completamento della progettazione relativa agli interventi finanziati da PNRR come sopra individuati (realizzazione di un nuovo Asilo nido sovracomunale, ristrutturazione edificio p.ed. 949/1 in C.C. Transacqua e manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle strutture di Malga Pala) ad apposito professionista esterno di comprovata esperienza nel settore e che risponda in tempi celeri alle esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto che, per assicurare le prestazioni richieste, il professionista incaricato oltre a possedere idoneo titolo di studio, deve avere un'esperienza almeno quinquennale in tema di sostenibilità ambientale ed energetica, abilitazioni e accreditamenti secondo i maggiori standard nazionali ed internazionali in tema di sostenibilità ambientale ed energetica (LEED - Leadership in Energy and Environmental Design; CasaClima ecc) ed esperienze con le normative in merito ai Criteri Ambientali minimi come indicati dal nuovo Codice degli Appalti;

verificato che, sulla base di una ricerca nell'elenco professionisti messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, l'ing. Federica Andreis dello studio tecnico ATS Servizi di Trento è in possesso dei requisiti sopra indicati e si è già occupata, secondo quanto richiesto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dell'applicazione del Principio di non arrecare danno all'ambiente – DNSH, integrando l'esperienza maturata in tema di impatti ambientali delle opere sul territorio;

richiamato l'art. 36-ter c. 6 della L.P. 19.07.1990 n. 23 che impone alle Amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale di provvedere all'acquisto di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia o, in mancanza di beni o servizi specifici in tale mercato, mediante gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP S.p.A.;

considerato pertanto che l'ufficio Lavori pubblici con specifica richiesta d'offerta attraverso il portale Mercurio n. 113491 di data 29.11.2022 ha chiesto all'ing. Federica Andreis dello studio tecnico ATS Servizi di Trento ha chiesto la disponibilità ad assolvere l'incarico di affidare un incarico per l'attività tecnica di valutazione e redazione della documentazione necessaria del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm - DNSH) nonché dei Criteri Ambientali minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" delle opere finanziate da PNRR e sulla base di un importo posto a base di gara, calcolato in base al DM 2016 pari ad euro 17.500,00;

vista l'offerta di data 05.12.2022 dell'ing. Federica Andreis con la quale si rende disponibile ad eseguire l'incarico per l'attività tecnica di valutazione e redazione della documentazione necessaria del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm - DNSH) nonché dei Criteri Ambientali minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 e secondo la seguente offerta:

(M4C1I1.1) Realizzazione nuovo Asilo nido sovracomunale CUP: G14E21004040006 CIG: 9518335A84	Euro 6.500,00
(MC3I2.2) Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle strutture di Malga Pala CUP: C13G22000110004 CIG: 951838756F	Euro 3.000,00
(M5C2I1.1 sub. 1.1.2 e I1.2) Ristrutturazione edificio p.ed. 949/1 – C.c. Transacqua CUP: C44H22000110006 CIG: 9518495E8C	Euro 4.500,00

TOTALE PRESTAZIONE	Euro 14.000,00
---------------------------	----------------

valutata la congruità del preventivo di parcella presentato dai professionisti rispetto a quanto previsto dall'art. 24bis del DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. in considerazione dello sconto applicato pari al 20% e soddisfacente per l'amministrazione;

ritenuto pertanto di affidare all'ing. Federica Andreis dello studio tecnico ATS Servizi di Trento l'incarico di esecuzione dell'attività tecnica di valutazione e redazione della documentazione necessaria del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm - DNSH) nonché dei Criteri Ambientali minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" delle opere finanziate da PNRR previo un importo complessivo di euro 14.000,000, oltre ad oneri di legge ed iva;

verificato il rispetto del principio di rotazione, secondo quanto previsto dalle linee guida approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020.

Richiamata la Legge Provinciale 09.12.2015, n. 18 Modificazioni della legge di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42); considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; dato atto che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione coincide con il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e in particolare l'art. 36-ter c. 6;
- lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le parti;
- la L.P. 23 marzo 2020, n. 2;
- la L.P. 09.03.2016, n. 2 e ss.mm.;
- la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. n. 9-84/Leg. dd. 11.05.2012;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.; visto lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e successive variazioni;
- il P.E.G. per la gestione del bilancio per l'anno 2022 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 17.01.2022;

verificato che, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e art. 7 del Codice di comportamento adottato in esecuzione alle disposizioni di cui al DPR 62/2013, non incorre nei confronti del RUP alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto di interesse, anche potenziale;

acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici/Cantiere, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;

visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell'Area Finanza/Entrate, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed art. 4 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 30.11.2017;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2 stante la necessità di avviare l'attività di supporto alle progettazioni dei singoli interventi;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, anche avuto riguardo all'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di incaricare, per i motivi esposti in premessa, l'ing. Federica Andreis dello studio tecnico ATS Servizi di Trento dell'esecuzione dell'attività tecnica di valutazione e redazione della documentazione necessaria del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (Do No Significant Harm - DNSH) nonché dei Criteri Ambientali minimi (CAM) secondo il Decreto ministeriale n. 256 del 23.06.2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" delle opere finanziate da PNRR previo un importo complessivo di euro 14.000,000, oltre ad oneri di legge ed iva, e come di seguito specificato:

(M4C1I1.1) Realizzazione nuovo Asilo nido sovracomunale CUP: G14E21004040006 CIG: 9518335A84	Euro 8.247,20
(MC3I2.2) Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico sanitario delle strutture di Malga Pala CUP: C13G22000110004 CIG: 951838756F	Euro 3.806,40
(M5C2I1.1 sub. 1.1.2 e I1.2) Ristrutturazione edificio p.ed. 949/1 – C.c. Transacqua CUP: C44H22000110006 CIG: 9518495E8C	Euro 5.709,60
TOTALE PRESTAZIONE	Euro 17.763,20

2. Di approvare lo schema di convenzione agli atti, che disciplina i rapporti tra le parti.
3. Di dare atto che, come specificato nella lettera di invito ad offerta, l'attività dovrà essere condotta in parallelo ed in stretta collaborazione con i tecnici progettisti delle singole opere e nel rispetto delle tempistiche previste per la consegna degli elaborati, pena l'applicazione di una penale uguale a quanto previsto nella convenzione per l'incarico di progettazione.
4. Di impegnare la spesa del presente provvedimento pari ad euro 17.763,20 ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2022 - 2024 che presentano sufficiente disponibilità:

CAPITOLO	VOCE	IMPORTO	ESERCIZIO ESIGIBILITÀ
2120102 - 10	PNRR M4 C1 INV 1.1 - CUP G14E21004040006 - LAVORI REALIZZAZIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - NUOVA SEDE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA	8.247,20	2022
2010502 – 73	INTERVENTI STRAORDINARI MALGA PALA	3.806,40	2022
2120202 – 1	PNRR M5 C2 INV 1.1 CUP C44H22000110006 RISTRUTTURAZIONE P.ED. 949/1 CC TRANSACQUA A SCOPI SOCIALI	5.709,60	2022

5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ex art. 183 co 4 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03/05/2018 nr. 2, stante la necessità di avviare l'attività di supporto alle progettazioni dei singoli interventi.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Depaoli Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zurlo dott.ssa Sonia

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
